



COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Provincia di Torino

Piazza Ruggia n.1 C.A.P. 10090 Tel. 0125-713045 Fax 0125 - 714107

Codice fiscale: 84003030016

Partita Iva 02387680016

E-mail: anagrafe@comuneromano.it – Pec: romanocanavese@postemailcertificata.it

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1999

IL SINDACO

Visti gli artt. 1931,1932,1933,1934 e 1935 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 del Codice dell'Ordinamento militare, entrato in vigore in data 8 ottobre 2010,

INFORMA

1. I giovani di sesso maschile, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1999, hanno il dovere di farsi inserire nelle liste di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati. Ai genitori e tutori dei predetti giovani corre l'obbligo di curarne l'iscrizione.
2. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
 - a) i giovani dei quali il padre, od in mancanza del padre, la madre od il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
 - b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
 - c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
 - d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
2. E' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.
3. Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente per l'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi verranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

Romano Canavese, lì 05/01/2016

IL SINDACO
FERRERO OSCARINO